

Il welfare per il settore dello spettacolo

Il lavoro e il Codice dello Spettacolo dal Vivo

Il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo è uno dei temi del Codice dello Spettacolo dal Vivo (L. 22 novembre 2017 n.175 – Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). Tra le numerose deleghe al governo contenute nell’articolo 2, la lettera l) del comma 4 è dedicata al “riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del Codice Civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative”.

L’attuazione del Codice dello Spettacolo è dunque un’opportunità per affrontare alcuni problemi rilevanti che i lavoratori dello spettacolo subiscono da tempo ed è l’occasione – usando le stesse parole del legislatore – per riordinare e aggiornare con nuove norme le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le tutele sociali in questo settore.

Il richiamo della delega ad attuare una disciplina sistematica e unitaria, “in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia”, risponde positivamente alle ripetute richieste degli operatori di riconoscere le caratteristiche peculiari del settore e al contempo di poter agire con certezza, chiarezza ed effettiva applicazione della legge, e potrebbe condurre a concepire uno statuto specifico per il lavoro e il welfare nello spettacolo. In ogni caso la delega richiama espressamente la precarietà e la specificità delle relazioni contrattuali di questo settore e indirizza ad attuare prestazioni previdenziali e assicurative coerenti.

Condizioni atipiche

Le condizioni atipiche, peculiari del lavoro nello spettacolo, che gli operatori e i lavoratori del settore ben conoscono, possono essere così riassunte:

- l’andamento stagionale di gran parte delle attività, l’occupazione del lavoratore con contratti a termine in ragione della durata di uno specifico progetto o spettacolo;

- la breve durata dei contratti di lavoro e la discontinuità di occupazione;
- l'elevata mobilità territoriale;
- il ripetuto mutamento del datore di lavoro e le prestazioni di lavoro rese contemporaneamente a più di un datore di lavoro;
- professioni con elevata specializzazione e ampia autonomia di tempo e luogo nello svolgimento del lavoro;
- profili professionali impiegati in più settori produttivi: formazione professionale, istruzione, servizi socio sanitari, attività caratteristiche del Terzo Settore;
- lavoratori attivi frequentemente e potenzialmente oltre i confini nazionali.

Si tratta di condizioni coerenti con le caratteristiche delle attività di spettacolo. La mancanza di stabilità e continuità di occupazione è tipica di questo settore produttivo, e non è conseguente a fattori contingenti.

Tuttavia da diversi anni i lavoratori dello spettacolo soffrono la mancanza di lavoro in modo tale da trasformare la flessibilità fisiologica del settore in condizioni di precarietà e disoccupazione tali da privarli sia di una remunerazione dignitosa (che il Codice sottolinea richiamando l'art. 36 della Costituzione), sia delle tutele sociali che il nostro welfare contempla.

Tutte le analisi statistiche sul settore dello spettacolo denunciano quanto siano gravi i problemi dei lavoratori. I dati per il 2017 pubblicati dall'Osservatorio Gestione Ex ENPALS dell'INPS rilevano una retribuzione media annua di 10.821 euro e un numero medio di 104 giornate retribuite. La media si riferisce a 306.234 lavoratori con almeno una giornata retribuita nel 2017. La platea è molto ampia e diversificata perché comprende tutti i lavoratori assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, tra i quali, per esempio, i dipendenti degli impianti e circoli sportivi. I lavoratori occupati in modo continuativo e a tempo indeterminato sono una minoranza (circa il 10%), mentre il gruppo professionale più numeroso è quello degli attori (23,8%) e la fascia di età 25-29 anni rappresenta il 14,4% del totale.

L'analisi evidenzia che la retribuzione media è molto differenziata per genere e per età (in particolare aumenta fino alla fascia di 55-59 anni). Sono dati che confermano i risultati della ricerca *Vita da artisti*, condotta dalla Fondazione Di Vittorio su un campione più selettivo perché ristretto alle professioni del palcoscenico (si veda il Capitolo

4). Questa ricerca espone in forma disaggregata i dati dell'Osservatorio Gestione Ex ENPALS riferiti all'anno 2016: limitando il campione alle professioni tipiche del palcoscenico (attori, danzatori, musicisti, cantanti, registi, eccetera) la retribuzione media annua scende a 5.430 euro e il numero medio di giornate retribuite a 34.

I requisiti per la pensione

Queste informazioni attestano che sono numerosi i lavoratori che non riescono a maturare i requisiti utili per la pensione, neppure quel minimo di 120 contributi giornalieri annui previsti per il Raggruppamento A del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, cioè per le professioni artistiche e tecniche, il cui lavoro è appunto caratterizzato dalla discontinuità dell'occupazione.

Sicuramente lo spettacolo soffre da tempo lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro. Interventi correttivi dell'assicurazione previdenziale e una politica di sostegno al reddito nei periodi di non occupazione, coerente con le condizioni tipiche dei lavoratori artistici e tecnici, potrebbero contribuire a compensare parzialmente l'attuale emergenza della mancanza di lavoro.

Le riforme delle pensioni che si sono succedute dagli anni Novanta a oggi hanno peggiorato considerevolmente le condizioni dei lavoratori dello spettacolo, così come quella di molti lavoratori italiani, se non di tutti. Sino al 1992 i lavoratori artistici e tecnici maturavano l'annualità, utile per la pensione con 60 contributi giornalieri; oggi ne servono appunto 120.

È possibile modificare il regolamento del Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo in modo da agevolare la maturazione della pensione?

Nel corso del tempo i lavoratori che esercitano le professioni artistiche e tecniche di questo settore sono aumentati e sono numerosi coloro che coniugano queste professioni anche in altre attività, frequentemente correlate e coerenti.

L'indennità di disoccupazione

Oltre alla difficoltà o all'impossibilità di maturare il diritto alla pensione, la criticità del nostro welfare di cui maggiormente soffrono i lavoratori dello spettacolo riguarda sicuramente l'indennità di disoccupazione.

Le regole della NASpi (l'indennità mensile di disoccupazione entrata in vigore con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) non sono coerenti con la

fisiologica discontinuità occupazionale dei lavoratori dello spettacolo, e ovviamente ne beneficiano esclusivamente i lavoratori dipendenti. L'83,7% del campione della ricerca *Vita da artisti* ha dichiarato di non aver usufruito della NASpi nell'anno 2015 e solo il 24,1% perché non ne ha avuto la necessità.

Le caratteristiche di flessibilità, autonomia e discontinuità del lavoro nello spettacolo, pur essendo coerenti con la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, determinano nel settore la pratica indifferenziata del lavoro dipendente e del contratto di libera professione. Nel tempo la partita IVA viene sempre più richiesta ai lavoratori, presumibilmente perché riduce il costo del lavoro ed è più semplice dal punto di vista amministrativo.

La legge istitutiva dell'ENPALS ha sempre tutelato le professioni artistiche e tecniche dello spettacolo (elencate ieri nel Gruppo 1, oggi nel raggruppamento A dei lavoratori iscritti al FPLS), garantendo l'assicurazione previdenziale, di malattia e di maternità a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, e dunque anche ai lavoratori autonomi. Questa specifica forma di tutela sociale riservata ai professionisti dello spettacolo non consente loro però di beneficiare dell'indennità di disoccupazione e dell'assicurazione in caso di infortunio, da sempre gestite rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL.

D'altro canto la legge istitutiva dell'ENPALS risale a circa ottanta anni fa e i liberi professionisti dello spettacolo hanno sempre faticato e continuano a faticare per ottenere le prestazioni di maternità e malattia.

Nel 1995 è stato istituito il Fondo Gestione Separata dell'INPS e nel 2017 è stata emanata la prima legge dedicata alla tutela del lavoro autonomo. Oggi anche gli iscritti al Fondo Gestione Separata dell'INPS beneficiano dell'indennità di disoccupazione, ma tra questi non sono inclusi i liberi professionisti.

L'Osservatorio dell'INPS può sicuramente contribuire a individuare le soluzioni più appropriate ed efficaci su queste materie. Può offrire numerose informazioni sui lavoratori artistici e tecnici iscritti al FPLS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, molto utili per disciplinare, appunto, “in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, (...) tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento

alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;”.

Può fornire dati utili a valutare l’abbandono della professione che ha evidenziato la ricerca della Fondazione Di Vittorio.

Quanti lavoratori sono iscritti anche al Fondo Gestione Separata dell’INPS? Quanti lavoratori non riescono a maturare i requisiti ENPALS per il pieno godimento delle assicurazioni previdenziali, di malattia e di maternità? Quanti contribuiscono al Fondo ENPALS senza maturare il requisito annuale per più anni consecutivi? Quanti maturano il diritto alla NASPI e quanti ne beneficiano effettivamente? Se e quanto sono cresciuti negli anni i lavoratori autonomi, la remunerazione e le giornate medie annue che realizzano, i requisiti che maturano per le assicurazioni previdenziali e assistenziali e le prestazioni di cui effettivamente beneficiano?

Il miglioramento del welfare per lo spettacolo, non può peraltro prescindere dalla consapevolezza della fragilità economica del settore, composto da imprese dipendenti dal finanziamento pubblico e in larga parte da piccole e piccolissime imprese autogestite dai lavoratori, le quali dichiarano di non avere le risorse per sostenere l’attuale costo del lavoro (quanto appunto è necessario per assicurare a sé medesimi oggi il sostegno al reddito e l’assistenza e domani la pensione).

È possibile perseguire gli obiettivi che il Codice dello Spettacolo si propone, senza accrescere la contribuzione a carico delle imprese?

Un’indennità di disoccupazione adeguata al settore dello spettacolo deve rendere sostenibile la fisiologica discontinuità di occupazione dei lavoratori, superare il concetto che l’ammortizzatore spetta solo al lavoratore subordinato, ampliando quindi la platea ai lavoratori autonomi. È necessaria un’indennità durante i periodi di non occupazione in via ordinaria, anche durante quelli più brevi tra un contratto e il successivo; un’indennità di cui usufruire in modo agevole, che tenga conto che il rapporto a termine può riprendere con lo stesso datore di lavoro precedente anche più volte. Il beneficio economico, che deve tener conto anche della attività correlate, potrebbe essere associato a percorsi di formazione permanente (per l’ampliamento e l’affinamento delle competenze), anche questi concepiti e regolati in modo coerente, e a servizi di facilitazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro specifiche per il settore.

A questo scopo può risultare utile conoscere l’esperienza di altri paesi, come la Francia, la cui legislazione specifica in materia di sostegno al

reddito per gli intermittenti dello spettacolo è conosciuta e apprezzata da numerosi lavoratori del settore.

I liberi professionisti dello spettacolo

Rimanendo nell'ambito del welfare e riflettendo sull'opportunità di "riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, (...) il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo", possiamo rubricare sotto questa delega più di un argomento. Considerazioni specifiche riguardano i liberi professionisti dello spettacolo

La tutela innovativa disposta a suo tempo con l'istituzione dell'ENPALS non è oggi in completa armonia con lo sviluppo delle tutele sociali a favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati. D'altro canto non riconoscono ai liberi professionisti dello spettacolo le tutele sociali oggi per loro necessarie: in primo luogo l'indennità di disoccupazione e l'applicazione del CCNL (lo attestano l'art. 3bis e la sua allegata disciplina di riferimento contenuti nel recente rinnovo del CCNL per il personale artistico scritturato dai teatri e dalle compagnie professionali).

Ovviamente la facoltà di esercitare la libera professione non può e non deve essere ostacolata. È dunque necessario maturare un orientamento per adottare nuove norme coerenti e adeguate. Bisogna precisare la distinzione tra il lavoro subordinato e la prestazione professionale con un diverso sistema di welfare, per tutelare i lavoratori da un uso improprio di una relazione contrattuale che riduce i loro diritti, o impostare un welfare specifico dello spettacolo, inclusivo e in grado di riconoscere il godimento pieno delle stesse prestazioni assicurative e assistenziali a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro.